

COMUNE DI CONIOLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11****OGGETTO:****CONFERMA TARIFFE TARI.**

L'anno duemilasedici addì undici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMICH VINCENZO - Sindaco	Sì
2. GARELLI ARLES - Consigliere	Sì
3. ACUTI MARCO - Consigliere	Sì
4. MOLINO DOMENICO - Consigliere	Sì
5. MONTALDI MARIA ENRICHETTA - Consigliere	No
6. MARTINOTTI PAOLO - Consigliere	No
7. GIUSTO AGOSTINO - Consigliere	Sì
8. FERRERO CRISTINA - Consigliere	Sì
9. LEPORATI MARISA - Consigliere	Sì
10. BERNARDELLI MASSIMO - Consigliere	Sì
11. PERETTI VALERIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AMICH VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);

VISTA la deliberazione CC 15/2015 con la quale sono state fissate le tariffe per il 2015

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2015, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti e precisamente pari all'80% della superficie catastale calcolata ai sensi del DPR 138/98;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che ai sensi dell'art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e all'attività svolta;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2015;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe 2015 della I.U.C.-TARI anche per l'anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

**determinazione delle tariffe
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani**

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,47512	69,18256
2 componenti	0,55431	110,69209
3 componenti	0,61087	138,36511
4 componenti	0,65612	152,20162
5 componenti	0,70137	200,62941
6 o più componenti	0,73531	235,22069

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
si, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09281	0,49288
peggi, distributori carburanti	0,19433	1,04453
limenti balneari	0,11022	0,58956
sizioni, autosaloni	0,12472	0,47393
rghi con ristorante	0,31034	1,66632
rghi senza ristorante	0,23203	1,24168
di cura e riposo	0,27554	1,48244
i, agenzie, studi professionali	0,32775	1,55637
he ed istituti di credito	0,15952	0,85307
zi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri durevoli	0,29004	1,34784
ola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31034	1,66822
ità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, icista parrucchiere)	0,30164	1,11846
ozzeria, autofficina, elettrauto	0,26684	1,43125
ità industriali con capannoni di produzione	0,20303	0,66350
ità artigianali di produzione beni specifici	0,26104	0,85307
ranti, trattorie osterie, pizzerie	1,40379	7,52024
caffè, pasticceria	1,05575	5,65298
ermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi ntari	0,51047	2,73550
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,44666	2,38669
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,75764	9,42542
Discoteche, night club	0,30164	1,62272

DI confermare le seguenti agevolazioni per quanto attiene le utenze non domestiche

CATEGORIA	AGEVOLAZIONI
Ristorante, Trattoria, Osteria, Pizzeria, Pub	-30%
Bar, Caffè, Pasticceria	-30%

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AMICH VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **contabile** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 11/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **tecnica-amministrativa** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marialuisa Martinetti

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Pubblicazione n. 135

Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna.

Li, 22 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIALUISA MARTINETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 22 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO